



Istituto Professionale di Stato
NICOLA GARRRONE
Barletta/Canosa di Puglia

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Indice

▪ Premessa	pag. 3
▪ Art. 1 - Principi generali	pag. 4
▪ Art. 2 - Doveri degli studenti	pag. 5
▪ Art. 3 - Comportamenti configuranti mancanze disciplinari	pag. 6
▪ Art. 4 - Sanzioni e organi competenti alla loro irrogazione	pag. 6
▪ Tabella delle sanzioni disciplinari: sanzioni individuali	pag. 7
▪ Tabella delle sanzioni disciplinari: sanzioni per comportamenti di gruppo	pag. 10
▪ Allegato alla tabella delle sanzioni: compiti aggiuntivi e attività in favore della comunità scolastica	pag. 12
▪ Art. 5 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari	pag. 13
▪ Art. 6 - Impugnazioni	pag. 14
▪ Art. 7 – Organo di garanzia interno all’Istituto: composizione e competenze	pag. 15
▪ Art. 8 – Organo di garanzia regionale: composizione e competenze	pag. 16
▪ Art. 9 – Norma di rinvio	pag. 16
▪ Art. 10 – Patto educativo di corresponsabilità	pag. 17
▪ Art. 11 – Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità	pag. 17

Regolamento di disciplina

Premessa

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 01/12/2010.

- Vista la Costituzione italiana - art. 21 *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*; art. 34 *“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”*;
- Vista la Legge del 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Visto il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione – Titolo I, Capo I, Sez. I -Organi collegiali a livello di circolo e di istituto, Art. 5 “Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe”*;
- Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- Riaffermati i contenuti del diritto-dovere all'istruzione, e specificamente quelli inerenti alla frequenza dei corsi, all'assolvimento degli impegni di studio, al rispetto verso tutti i componenti della comunità dei beni e attrezzature scolastiche, all'osservanza delle norme organizzative e di sicurezza;

- Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. n. 275 del 1999, ai sensi della L. del 15.03.1997, n. 59, in particolare l'art 14 commi 1 e 2;
- Visto il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all'art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;
- Visto il D. Lgs. del 30.06. 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della *privacy* con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;
- Considerati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti del 3 marzo 2009 e contenuti nella programmazione per competenze del Consiglio di classe (contratto formativo);
- Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 "*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*", ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;
- Richiamato il Regolamento d'Istituto;
- Acquisito il parere degli studenti ai sensi dell'art. 6 del sopracitato DPR. 249/1998;
- Ai sensi dell'art. 4, del menzionato DPR 249/1998 e delle relative modifiche apportate dal sopracitato 235/2007,

si prevede quanto segue:

Articolo 1

Principi generali

1. **La responsabilità disciplinare è personale:** ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni (di carattere sia doloso sia colposo).
2. Ogni intervento di carattere “disciplinare” si uniforma a criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza previsti dalla Legge 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: è perciò garantito il diritto di accesso a tutti i componenti della comunità scolastica (docenti, personale ATA, genitori, alunni) alla relativa documentazione, nel rispetto delle norme previste dalla stessa legge.
3. I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educative**, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di comportamenti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Eventuali sanzioni non hanno carattere punitivo, ma mirano a stimolare la consapevolezza del cambiamento di atteggiamenti.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad **esporre le proprie ragioni**.
5. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
6. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
7. È sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica ad eccezione di quelle relative al risarcimento dei danni.
8. Il comportamento disciplinare e le eventuali sanzioni comminate vanno valutati separatamente dal profitto scolastico: nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul voto di profitto della singola disciplina. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe contribuisce, in una prospettiva educativa, ad una valutazione complessiva in rapporto a partecipazione ed impegno scolastico; concorre alla determinazione dei crediti scolastici e

dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio; può incidere sulla possibilità di partecipare ad attività ed iniziative extracurricolari.

9. La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi ai sensi del DPR del 22.06.2009 n. 122.
10. In caso di comportamenti che causano danni a beni della scuola (arredi, attrezzature, suppellettili ecc.) o delle persone sussiste l'obbligo del risarcimento del danno secondo le norme vigenti.
11. Qualora siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori provvedono tempestivamente a segnalare all'autorità giudiziaria ogni comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato.

Articolo 2

Doveri degli studenti

I doveri scolastici degli studenti, indicati nell'art. 3 del DPR 24.06.1998, n. 249 e successive modificazioni, previsti dal DPR 21.11.2007, n. 235, nonché richiamati nel Patto educativo di corresponsabilità, sono di seguito riportati:

1. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio;
2. gli studenti sono tenuti al rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, dei compagni e delle famiglie;
3. nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1;
4. gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'Istituto;
5. gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
6. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola e di contribuire con la loro partecipazione attiva all'inclusione nella comunità scolastica degli alunni con diversa abilità, degli stranieri e degli alunni con bisogni educativi speciali.

Articolo 3

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

Si configurano come mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che violano i doveri scolastici così come indicato nell'art. 2 del presente regolamento.

I comportamenti che turbano il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e l'inosservanza dei doveri sopra elencati si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia.

Costituiscono, infine, mancanze disciplinari:

- l'utilizzo di telefoni cellulari, videotelefonati ed altre apparecchiature (fotocamere, videocamere, palmari, lettori MP3, I-pod e simili) all'interno dell'Istituto, ad eccezione dei casi preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori;
- la violazione del divieto di fumo nei locali della scuola.

Articolo 4

Sanzioni e organi competenti alla irrogazione

Sulla base dei precedenti articoli e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a irrogarle. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente Scolastico e i docenti procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998, n. 249) e alle successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007, n. 235.

SANZIONI INDIVIDUALI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
A. Assenze o ritardi non giustificati entro il termine di tre giorni.	Oltre alla non ammissione in classe, come previsto dal regolamento d'istituto: 1. Censura verbale sul registro di classe e convocazione dei genitori.	1. Compiti aggiuntivi. 2. Lavori utili alla comunità scolastica.	1. Insegnante della 1 ^a e 2 ^a ora di lezione e/o coordinatore di Classe. 2. Consiglio di classe.
B. Azioni di disturbo nei corridoi, uscite non autorizzate, uscite non motivate, uscite per un tempo superiore ai 10 minuti.	1. Censura verbale sul registro di classe.	1. Censura verbale sul registro di classe convocazione dei genitori. 2. Compiti aggiuntivi. 3. Lavori utili alla comunità scolastica 4. Allontanamento di un giorno dalla comunità scolastica alla quarta annotazione.	1. Insegnante che ha accertato il comportamento 2. Insegnante che ha accertato il comportamento. } Consiglio di Classe.
C. Turbamento delle lezioni.	1. Censura verbale sul registro di classe.	1. Censura verbale sul registro di classe e convocazione dei genitori. 2. Compiti aggiuntivi. 3. Lavori utili alla comunità scolastica. 4. Allontanamento di un giorno dalla comunità scolastica dopo la terza annotazione.	1. Insegnante che ha accertato il comportamento. 2. Insegnante che ha accertato il comportamento } Consiglio di Classe.
D. Utilizzo di dichiarazioni false o non genuine per il contenuto o la sottoscrizione.	1. Censura verbale sul registro di classe.	1. Censura verbale sul registro di classe e convocazione dei genitori. 2. Compiti aggiuntivi. 3. Allontanamento di un giorno dalla comunità scolastica alla terza annotazione.	1. Insegnante che ha accertato il comportamento. 2. Insegnante che ha accertato il comportamento. 3. Il Consiglio di Classe.

SANZIONI INDIVIDUALI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
E. Comportamenti o espressioni irrispettose o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione, nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali) e/o durante visite e viaggi d'istruzione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 2. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto. 3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni (1). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 2. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto. 3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1). 	} Il Consiglio di Classe.
F. Commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni (1). 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10.(2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10.(2) 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consiglio di Classe 2. Consiglio d'Istituto

- 1 Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto previsto dall'allegato alla tabella delle sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività in favore della comunità scolastica).
- 2 Il particolare rilievo che la valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dello studente richiede che sia adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Essa presuppone che il C.d.c. abbia accertato che lo studente:
 - Nel corso dell'anno sia stato destinatario di una nuova irrogazione di sanzione che comporti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg. (art. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto);
 - Successivamente alla irrogazione della sanzione, non abbia dimostrato concreti cambiamenti nel comportamento.

<p>G. Violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola:</p> <p>a) Chiamate e ricezioni di telefonate e utilizzo delle funzione SMS.</p> <p>b) Utilizzo per registrazioni vocali, foto e /o filmati (videotelefonati, fotocamere, videocamere registratori).</p> <p>c) Rifiuto di consegnare il cellulare o altra strumentazione</p>	<p>1. Censura sul registro di classe e sanzione economica di € 2.50 (2) con sequestro del telefonino e ritiro da parte dei genitori presso l'ufficio dei collaboratori del Dirigente Scolastico.</p> <p>1. Annotazione sul registro di classe e sanzione economica di € 15.00 (2) con sequestro del telefonino o dell'apparecchio utilizzato e ritiro da parte dei genitori presso l'ufficio dei collaboratori del Dirigente Scolastico.</p> <p>2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni (1).</p> <p>1. Censura sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni (1).</p>	<p>1. Alla seconda censura sul registro di classe allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni.</p> <p>1. Alla seconda annotazione allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 10 giorni (1).</p> <p>1. Censura sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 10 giorni (1)</p>	<p>1. Insegnante che ha accertato il comportamento.</p> <p>2. Consiglio di Classe.</p> <p>1. Insegnante che ha accertato il comportamento.</p> <p>2. Consiglio di Classe.</p> <p>1. Insegnante che ha accertato il comportamento.</p> <p>2. Consiglio di Classe.</p>
<p>H. Violazione del divieto di utilizzo di lettori MP3, I-pod o simili nei locali della scuola:</p>	<p>1. Censura sul registro di classe e sanzione economica di € 2.50 (2) con sequestro dell'apparecchio e ritiro da parte dei genitori presso l'ufficio dei collaboratori del Dirigente Scolastico.</p>	<p>1. Alla seconda censura sul registro di classe sanzione economica di € 5.00 (2) con sequestro dell'apparecchio e ritiro da parte dei genitori presso l'ufficio dei collaboratori del Dirigente Scolastico.</p> <p>2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni.</p>	<p>1. Insegnante che ha accertato il comportamento.</p> <p>2. Consiglio di Classe</p>

(1) Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto previsto dall'allegato alla tabella delle sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività in favore della comunità scolastica).

(2) Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti costituiranno un fondo, la cui destinazione sarà decisa annualmente con delibera del Consiglio d'Istituto.

I. Utilizzo non autorizzato di programma durante le lezioni in laboratorio	1. Censura sul registro di classe. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di un giorno (1) .	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1)	3.
L. Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola.	1. Censura sul registro di classe e sanzione economica di € 10.00 (2) .	1. Censura sul registro di classe e sanzione economica di € 10.00 (2) . 2. Dopo la seconda violazione allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 10 giorni (1) .	1. Insegnante che ha accertato il comportamento e/o personale all'uopo delegato. 2. Consiglio di Classe.
M. Utilizzo non autorizzato della Rete Internet dell'Istituto Scolastico	1. Censura sul registro di classe. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 5 giorni	1. Censura sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1) .	1. Insegnante che ha accertato il comportamento 2. Consiglio di Classe.
N. Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni (1) .	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1) .	} Consiglio di Classe.

- (1) Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto previsto dall'allegato alla tabella delle sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività in favore della comunità scolastica).**
- (2) Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti costituiranno un fondo, la cui destinazione sarà decisa annualmente con delibera del Consiglio d'Istituto.**

SANZIONI PER COMPORAMENTI DI GRUPPO

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
<p>O. Azioni che turbano il regolare andamento della scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenze ingiustificate o entrate posticipate di gruppo; - assenze in coincidenza di verifiche; - disturbo in classe; - allontanamento dalla classe durante il cambio dell'ora. 	<p>Oltre alla non ammissione in classe, come previsto dal regolamento d'istituto (artt. 5 e 8):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Censura sul registro di classe e convocazione dei genitori; 2. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni (1). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 2. Sospensione con obbligo di frequenza per un periodo da 2 a 6 giorni. 3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 2 a 6 giorni (1). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insegnanti del Consiglio di Classe. <p style="text-align: center;">} Consiglio di Classe.</p>
<p>P. Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni (1). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1). 	<p style="text-align: center;">} Consiglio di Classe.</p>
<p>Q. Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione, nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali) e/o durante visite e viaggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1). 	<p style="text-align: center;">} Il Consiglio di Classe.</p>

SANZIONI PER COMPORAMENTI DI GRUPPO

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
d'istruzione.			
R. Commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale.	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 10 a 30 giorni (1) .	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (1) con valutazione del comportamento inferiore a 6/10 e non ammissione alla classe di corso successiva o agli esami conclusivi del ciclo. 2. Allontanamento per l'intero anno scolastico.	Il Consiglio di Classe per l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Il Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalle lezioni superiore ai 15 giorni.

(1) Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto previsto dall'allegato alla tabella delle sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività in favore della comunità scolastica).

Allegato alla tabella delle sanzioni

Compiti aggiuntivi e attività in favore della comunità scolastica

Compiti aggiuntivi

Preparazione di argomenti specifici e successiva presentazione degli stessi ai compagni di classe.

Attività didattica (ad es. compito di matematica, di economia, ecc.) da svolgersi al di fuori della propria classe, in prossimità dell'Ufficio di Presidenza, sotto il controllo dei Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Produzione di elaborati che inducano lo studente sanzionato ad una riflessione sulle infrazioni di cui si è reso responsabile.

Attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

Attività di ricerca.

Altre attività individuate dal Consiglio di Classe.

Attività in favore della comunità scolastica

Attività di supporto ai collaboratori scolastici da svolgersi al termine delle lezioni della propria classe, per 1 ora giornaliera, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (5 ore per ogni giorno di sospensione). L'esito della stessa (positivo o negativo) deve essere annotato sul registro di classe e nel fascicolo personale, così come l'eventuale rifiuto a prestare l'attività.

Articolo 5

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

1. Contestazione dell'addebito allo studente da parte dell'insegnante che ha accertato il comportamento, invito allo stesso ad esporre le proprie ragioni, richiesta di ascolto di eventuali testimoni;

2. Annotazione puntuale, leggibile e firmata per esteso di modo che sia facilmente identificabile il docente che la ha apposta sul registro di classe, con indicazione dell'articolo e della lettera relative alle fattispecie previste nel presente regolamento e della tipologia di sanzione richiesta;
3. Convocazione da parte del coordinatore di classe, su indicazione del docente che ha accertato il fatto, nei casi previsti dal regolamento e in forma scritta, dei genitori entro 10 giorni per il colloquio previsto nell'ambito della sanzione irrogata;
4. Convocazione del Consiglio di classe straordinario, da parte del dirigente scolastico su richiesta del coordinatore di classe (a sua volta sollecitato dal docente che ha apposto l'annotazione disciplinare) entro 10 giorni dalla data di annotazione o inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio già previsto per una data fissata al più entro 20 giorni dal fatto stesso;
5. Contraddittorio tra le parti coinvolte (docenti, genitori, studenti ed eventualmente altro personale scolastico) all'interno del Consiglio di Classe;
6. deliberazione del Consiglio di Classe in merito alla eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare;
7. Comunicazione della sanzione allo studente e ai genitori (per le sanzioni che lo prevedono), con motivazione, anche sintetica, in relazione all'art. 4 del presente regolamento;
8. Eventuale comunicazione da parte delle famiglie della volontà di convertire l'allontanamento dalla comunità scolastica in attività a favore della stessa comunità da presentare entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

Qualora i genitori e lo studente, convocati per mezzo di raccomandata, non dovessero partecipare alla riunione del Consiglio di Classe, i componenti dello stesso procederanno basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

La delibera della sanzione viene adottata dal Consiglio di classe in assenza dello studente e dei suoi genitori.

Per le sanzioni che comportino un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni la decisione è presa in seno al Consiglio d'Istituto. Le modalità di convocazione dello stesso e le procedure di irrogazione sono analoghe a quelle previste per allontanamento di durata inferiore.

Le sanzioni decorrono dalle 48 ore successive alla comunicazione agli interessati.

In caso di ricorso è prevista la sospensione del provvedimento fino alla pronuncia dell'organo di garanzia.

Qualora la sanzione preveda l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, in tale periodo sarà previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Articolo 6

Impugnazioni

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.

Articolo 7

Organo di garanzia interno all'Istituto: composizione e competenze

L'Organo di garanzia interno all'Istituto è un organo collegiale, che ha compiti di garanzia e di mediazione esprimendo pareri vincolanti sui reclami proposti contro la violazione dell'applicazione del DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e del DPR 21.11.2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/2007".

L'Organo di garanzia è costituito da cinque componenti: il Dirigente Scolastico, due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, uno studente e un genitore, eletti all'interno delle rispettive componenti del Consiglio d'Istituto. È prevista la surroga di un componente in caso di conflitto d'interessi.

Il Dirigente Scolastico ha la funzione di Presidente.

La riunione è ritenuta valida se partecipa la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. In ciascuna riunione l'Organo nomina al suo interno un Segretario verbalizzante.

L'Organo di garanzia è competente per le seguenti materie:

- a) esami di ricorsi avverso le sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe;
- b) conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento sollevati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse;
- c) conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche (in tal caso è convocato entro un mese dalla presentazione del quesito).

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, presentato in forma scritta, l'Organo di garanzia dovrà attivarsi per deliberare entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso medesimo.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'ordine del giorno della riunione.

L'esito del ricorso va comunicato in forma scritta all'interessato.

Articolo 8

Organo di garanzia regionale: composizione e competenze

Sui reclami, proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del DPR n. 249/98 e successive modifiche anche contenute nel regolamento dell'Istituto, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato.

La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale, composto da due studenti, designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale.

Articolo 9

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui DPR 24.6.98 n. 249, dalla L. 7.8.90 n. 241, dal DPR 21.11.2007 n. 235 e dal regolamento d'Istituto.

Articolo 10

Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica studenti e famiglie, previsto ai sensi dell'art. 3 del DPR 235/07, viene elaborato da una Commissione comprendente, oltre alla componente docenti nominata dal Collegio dei docenti, la componente genitoriale e studentesca; queste ultime individuate nell'ambito del Consiglio d'Istituto.

Tale documento viene sottoscritto e consegnato, unitamente alla sintesi del Piano dell'offerta formativa e del regolamento d'Istituto, contestualmente all'iscrizione e comunque non oltre le prime due settimane dall'avvio delle attività didattiche nell'ambito delle varie iniziative di accoglienza predisposte dall'Istituzione.

Articolo 11

Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo della scuola.

Il primo e l'ultimo giorno di pubblicazione saranno previamente comunicati agli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale dell'Istituto tramite comunicato del Dirigente Scolastico.

APPROVATO IN CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 01/12/2010